

Scelta del 28 Aprile 1870,

Presidenza del Presidente fasati

N. 6.

Apertasi la conferenza alle  
ore 2 $\frac{1}{2}$  pomz e letto ed approvato il  
processo verbale del Comitato Segreto  
del 6. 11 corrente, giusta l'ordine  
del giorno si riprende la discussione  
del regolamento giudiziario del  
Senato costituito in Alta Corte  
di Giustizia rimasta all'ultimo  
§ dell'Art. 15, intorno a cui il Sen.  
Vigliani, relatore, ricordando la  
questione sollevata dal Sen.<sup>re</sup> De  
Fazio nell'ultima conferenza,  
debba, o no, ammettersi l'inter-  
to della parte civile avanti l'Al-  
ta Corte, dichiara che la commis-  
sione non crede che vi siano  
giorni sufficienti per escludere in  
l'Alta Corte la parte civile, e  
perciò mantiene l'ultimo comma  
dell'Art. 15 quale da essa fu gi-  
lato. Esso avverte che a termi-  
ni dell'Art. 32 del presente re-  
golamento, la Corte, ancorchè se  
trovi in causa la parte civile

2  
nel pronunciare la condanna  
al risarcimento dei danni, ne  
rinnette la liquidazione ai tri-  
bunali ordinari, soggiungendo  
che secondo la disposizione dell'  
ultimo Art. 37 in tutto ciò che non  
è contemplato nel presente Rego-  
lamento devono osservarsi le dispo-  
sizioni del Codice di procedura  
penale in quanto siano applica-  
bili all'Alta Corte e non venga  
diversamente ordinato dalla por-  
te medesima nei casi occorrenti,  
e che appunto per la difficoltà  
di prevederli tutto viene lasciata  
facoltà all'Alta Corte di provve-  
dere alle speciali emergenze nel  
modo che le parrà più conveniente.  
Onde la commissione che con  
questi due temperamenti si pot-  
rà ammettere avanti l'Alta Corte  
la parte civile senza che rimanga  
pregiudicata la dignità del  
Senato, e che abbiano a tempo-  
rari inconvenienti, di cui  
tanto si preoccupava il Sen.<sup>za</sup>  
De Fazio, onde prega il Senato  
a volere approvare l'ultima parte

3

Dell' Art. 1.<sup>o</sup> senza modificazioni  
mantenendo le parole „ e per cura  
di questo alla parte civile, che il  
Sen.<sup>o</sup> De Tullio vorrebbe soppressa.

Il Sen.<sup>o</sup> Mugio aderisce alle idee  
e al progetto della commissione.  
Il principio della continenza della  
causa da tutti ammesso, è am-  
messo pure dallo stesso Sen.<sup>o</sup> Sciaccia  
nel suo stupendo commentario  
al codice di Procedura civile, dà la  
legittima spiegazione del sistema,  
a cui si ottiene la commissione.  
L'azione civile per danni, di cui  
il colpevole è responsabile verso la  
parte offesa, è contenuta nell'azio-  
ne penale. Le due cause non  
possono separarsi. Per qual giusto  
motivo dovrebbe dividere il giudi-  
zio civile dal penale, e costringere  
la parte offesa al grave dispendio  
di un secondo giudizio? Quanto  
più deve ammettersi la giuri-  
sdizione del Senato per l'azio-  
ne civile dei danni, quanto che  
per principio della continenza  
della causa non può mettersi in  
dubbio la giurisdizione che gli

4

competere più complici. È q  
ve apai e delimita la giurisdic  
ne dell' Alta Corte sui complici,  
che non sono membri del Sen  
to, e certamente più grave di  
quella che le compete per l'a  
zione civile dei danni, e se per  
principio incontrovertibile della  
continuità della causa non può  
negarsi all' Alta Corte la giurisdic  
zione sui complici, a più forte ra  
gione per lo stesso principio della  
continuità della causa deve am  
mettersi la giurisdizione dell' Alta  
Corte per l'azione civile dei danni.  
Il Sen.<sup>o</sup> Madia perciò aderisce più  
namente al progetto della com  
missione.

L'ultima comma dell' Art.  
17 posto ai voti è approvato, ed  
è pure approvato l'intero Art. 17.

Sono pure approvate senza  
osservazioni i successivi Articoli  
16 e 17 del Titolo II.

Si passa al Titolo III Dell'accusa.

È approvato senza osservazioni  
sì l' Art. 18.

Dall' Art. 19, il Sen.<sup>o</sup> Figliani

5  
riferendosi agli stessi gravi motivi,  
nei quali la Commissione fu in-  
dotta a sopprimere nell'ultima  
parte dell'Articolo 7 le parole col  
numero di quaranta votanti al-  
meno, propone a nome della  
stessa Commissione di sopprimere  
anche nell'ultima parte dell'  
Art. 19 l'inizio - Per la validità  
della deliberazione è richiesto il  
numero di cinquanta votanti al-  
meno. In forza della quale sop-  
pressione l'ultima parte del detto  
Art. 19 resta formulata nei se-  
guenti termini:

„ la Corte delibererà in seguito  
„ sulle requisitorie presentate dal  
„ Pubblico Ministero nella forma  
„ stabilita dall'Art. 28. ha leuten.  
„ La della Corte sarà motivata in  
„ fatti ed in diritto. „

Ed in tali termini l'Art. 19  
viene approvato.

Dell'Art. 20 il Sen.<sup>o</sup> Susever  
no muove un dubbio sulla para-  
frenato che leggesi nella prima  
parte dell'Articolo. E gli crede  
che in buona lingua italiana

Debbe dirsi piuttosto e l'acce-  
detenuto.

Il Sen.<sup>re</sup> hambuschini è d'ac-  
che a rigore di lingua possa dirsi  
indifferentemente detenuto o de-  
tenuto, dichiara però che secondo  
l'uso comune si usa sempre la  
parola detenuto.

Il Sen.<sup>re</sup> Vighiani a nome della  
Commissione in omaggio all'  
osservazione fatta dal Sen.<sup>re</sup> ham-  
buschini accetta la parola de-  
tenuto.

Gli Articoli 20 e 21 sono approvati.  
Titolo IV. Del Giudizio.

Sono approvati senza osservazioni  
gli Art. 22 e 23.

All' Art. 21 il Sen.<sup>re</sup> Sautecocina  
crede che non sia di buona lingua  
il vocabolo recusazione e che la  
formula generica - i motivi di re-  
cusazione - senz' altra aggiunta  
non esprima bastevolmente il  
concetto e il senso del secondo in-  
ciso della prima parte dell' Art. 21.

Il Sen.<sup>re</sup> Musio risponde che  
la parola recusazione, scritta  
in tutti i codici, ha un significato

giuridico, sul quale non può cadere dubbio. Il giudice della di cui ricusazione parla l' Art. 24 del Progetto, non è cosa nuova, ed è regolata con norme determinate nell' art. 3 del codice di Procedura Civile, sotto il titolo Del modo di procedere nei casi di ricusazione.

Dopo di che non insistendo il Sen.<sup>re</sup> Sanserverino, l' Art. 24 posto ai voti è approvato.

È pure approvato senza osservazioni l' Articolo 25.

All' Art. 26 il Sen.<sup>re</sup> Lauri crede che vi sia stato dimenticato l' Avvocato della parte civile, e ravviserebbe cosa utile il nominarlo in coerenza a che fu ammesso avanti l' intervento della parte civile.

Il Relatore Sen.<sup>re</sup> Vighiani osserva al Sen.<sup>re</sup> Lauri che l' Avvocato della parte civile è compreso nella parola generale difensori, la quale abbraccia tanto il difensore dell' accusato quanto quello della parte civile.

Non facendosi esplicita proposta viene approvato l' Art. 26

3

come nel progetto, non che i Sr.  
Sivi Art. 27, 28, 29 e 30 senza ope-  
rioni.

All' Art. 31 il Sen.<sup>re</sup> Muzio osserva  
non essere necessario e quasi non  
troppo decoroso di scrivere nel Rego-  
lamento il precetto di non rivelare  
i voti emessi nelle deliberazioni da  
l'Alta Corte. Tale dovere è abba-  
stanta tenuto senza che occorra  
il bisogno che sia ricordato, e per-  
ne chiede la soppressione pregando  
l'Onorevole Commissione a voler  
aderire alla sua proposta.

Il Sen.<sup>re</sup> Vighiani osserva che  
il precetto, di cui fu parola l'Art. 31  
fu espresso ancora nel Regolamento  
Speciale che fu adottato dal Senato  
nel giudizio Persano. Il cancellare  
ora questa disposizione sarebbe in-  
dizio che il Senato non vuol man-  
tenere il detto precetto e or ha ri-  
nunziato, e perciò insiste sull'  
opportunità che venga dal Se-  
nato accettato.

L' Art. 31 posto ai voti è  
approvato.

Sono successivamente approvate

Senza osservazioni gli Articoli  
32, 33 e 34.

Titolo V Disposizioni Generali.

Sono approvati gli Articoli  
35, 36 e 37 senza osservazioni.

Essendo approvato l'intero Rego-  
lamento, il Presidente propone  
che la Commissione voglia preparare  
un Articolo unico, col quale sa-  
rebbe proposta al Senato in pub-  
blica seduta l'approvazione di  
l'intero Regolamento. Con que-  
st sistema che fu anche adottato  
la votazione dei sedici si evita il  
bisogno di ripetere in pubblica se-  
da la votazione dei singoli Art.  
del Regolamento.

Il Sen.<sup>o</sup> Poggi dimanda  
se la votazione del presente Re-  
golamento in pubblica seduta  
è necessaria.

Il Presidente risponde che la  
votazione in pubblica seduta è  
assolutamente necessaria a termi-  
ni del vigente Regolamento, a  
meno che giusta la disposizione  
dell'Art. 18 dieci Senatori non  
presentino la domanda in scritto

che il Senato si costituisca in  
comitato segreto.

Il Sen.<sup>re</sup> Martucci dice che si  
potrebbe tenere il sistema che fu  
seguito allorchè fu approvato  
il Regolamento sul Giudizio Penale.

Il Sen.<sup>re</sup> haucki osserva che il  
presente Regolamento deve essere  
stampato, e che perciò non vi è  
alcuna ragione per farne la  
discussione in comitato segreto. Tutto  
che deve essere pubblicato o stan-  
pa, può essere votato in seduta  
pubblica.

La proposta fatta dal Presi-  
dente è approvata, e il Sen.<sup>re</sup> Vi-  
ghiani a nome della Commissione  
ne dichiara che sarà preparato  
l'articolo da sottoporci all'appa-  
rovazione del Senato in pubblica seduta.

Dopo di che il Presidente scioglie  
la conferenza alle ore 5 pom.  
App.<sup>to</sup> in seduta del 17 Giugno 1876.

Il Presidente  
Carate

Il Sen.<sup>re</sup> Segretario  
F. Carpi